MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 7

Nella tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, alla lettera D) - Petrolio - dopo il punto 2 e' aggiunto: "3) destinato ad uso di riscaldamento domestico"; Nella colonna "aliquota per quintale (lire)", in corrispondenza del punto 3), e' aggiunta la cifra "1000".

Versione in vigore dal 4 maggio 1957, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it